

Dimissioni e sostituzione RLS

Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 2, comma 1, let. I), definisce il RLS come "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro", pertanto il RLS rappresenta i lavoratori con un mandato elettivo.

Con legge 123/2007, il legislatore si è posto l'obiettivo di assicurare "sempre e comunque" la rappresentanza effettiva della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Lo stesso legislatore nel D.Lgs. 81/2008, disponendo le regole generali di elezione e/o designazione dei RLS, ancorché individuati nell'ambito delle rappresentanze sindacali, ha inteso collegare il mandato rappresentativo dell'RLS ad una manifestazione di volontà del lavoratore.

Inoltre, con un verbale di intesa le OOSS, Federambiente e FiseAssoambiente, il 18 luglio 2013 hanno disposto, in modo assolutamente inequivocabile, le regole fondamentali di elezione dell'RLS, precisando che gli stessi eletti, "continueranno ad esercitare le loro funzioni fino alla data di naturale scadenza del mandato", quindi, l'istituto della revoca non può essere imposto in assenza di specifiche indicazioni normative o di regolamentazione contrattuale. Pertanto l'RLS il cui "mandato" non sia scaduto, potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei suoi riguardi delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi